

## Dati informativi concernenti la legge regionale 4 agosto 2023, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 aprile 2023, dove ha acquisito il n. 199 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bozza, Andreoli, Bet, Corsi, Pan, Piccinini, Rigo, Valdegamberi e Venturini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Bozza, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 luglio 2023, n. 20.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Bozza, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il D.lgs. n. 228 del 12 dicembre 2001 costituisce un importante corpus normativo volto alla modernizzazione del comparto agricolo; fra le varie norme, il decreto prevede all'art. 13 l'individuazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità: con tale norma si definiscono come distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati dalla presenza di una poliedrica attività agricola significativa dal punto di vista economico e caratterizzata da interdipendenza funzionale fra le varie imprese agricole e agroalimentari del territorio, connotate anche dalla presenza di prodotti tradizionali e tipici, demandando alle singole regioni il compito di dare attuazione ai distretti.

La diversa connotazione geografica delle varie Regioni e la necessità di diversificare la strategia territoriale a seconda della presenza di diversi prodotti di qualità tipici della regione di produzione, non con riferimento esclusivo alle produzioni DOP/IGP, hanno indotto il legislatore nazionale a delegare alle regioni l'adozione dei criteri per l'individuazione dei distretti, consentendo così di avviare una programmazione nel territorio con il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, sia pubbliche che private, valorizzando così la specificità di ogni singolo territorio e la presenza nello stesso di specifiche risorse materiali e immateriali oltre che delle necessarie produzioni agricole di qualità, con l'obiettivo anche di ottenere certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quelle che già caratterizzano l'ambito territoriale.

La Regione del Veneto, tra le prime in Italia, ha provveduto a dare attuazione alle previsioni del D.lgs. 18/05/2001 n. 228 in materia di modernizzazione del settore agricolo, con l'approvazione della Legge regionale n. 40 del 12/12/2003; in particolare al Titolo III, CAPO 1 della legge vengono presi in esame e definiti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità (artt. 7 e 8) demandando poi alla Giunta Regionale il compito di definire gli aspetti operativi e le relative procedure per il riconoscimento dei distretti (art.9).

L'art. 1 comma 499 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha successivamente riformato l'art. 13 del citato D. Lgs. 228/2001, istituendo, in alternativa ai distretti rurali e agroalimentari di qualità come originariamente previsti, i “distretti del cibo”, definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo al fine di favorire lo sviluppo territoriale, la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale, salvaguardare il territorio; una visione pertanto più ampia caratterizzata anche da finalità di livello superiore quali la sostenibilità ambientale, l'integrazione con le varie realtà territoriali anche per valorizzare il territorio sotto ogni profilo, incluso quindi l'aspetto turistico ed enogastronomico.

I Distretti del cibo così come individuati costituiscono un nuovo modello di sviluppo nato per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio delle filiere agroalimentari e dei rispettivi territori.

Il nuovo modello inoltre è caratterizzato dalla opportunità di dare impulso alla costituzione di nuove realtà, anche con valenza interregionale, con la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati; in questo modo il Distretto del cibo, una volta riconosciuto e iscritto nell'apposito Registro nazionale, può ottenere vantaggi in termini di sinergie e network, con riconoscimento di ulteriore appeal anche in termini turistici.

In buona sostanza ora, nella nuova definizione, i distretti del cibo rappresentano uno strumento di programmazione e progettazione territoriale, in grado cioè di mettere in sinergia fra loro le varie realtà agroalimentari, commerciali, turistiche di un determinato territorio consentendo così un rilancio complessivo anche sui competitivi mercati internazionali per quanto concerne, in particolare, l'attrattiva turistica e l'esportazione dei prodotti del territorio, con positive ricadute in termini anche occupazionali.

La Giunta regionale del Veneto, in attuazione dell'art. 9 della LR 40/2001, ha poi emanato disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo con DGR n. 151 del 09/02/2021, modificando e integrando la precedente DGR n. 1863/2019.

In questo diverso e più ampio contesto, appare pertanto opportuno ridefinire a livello regionale un quadro normativo aggiornato, che possa fungere da volano alle nuove esigenze, caratterizzate da un lato dalla rinnovata necessità di preservare e caratterizzare il territorio regionale e le sue tipicità, dall'altro di dare nuovo impulso alla concertazione fra i vari soggetti, alla valorizzazione delle varie esperienze, al coinvolgimento con nuovi attori che, aderendo ai distretti, possano portare un know how aggiuntivo e consentire uno sviluppo delle attività con effetti positivi a cascata per tutti gli operatori della filiera.

Si tenga presente al riguardo che la geografia dei distretti del cibo in Italia su base regionale denota divergenze particolarmente significative se si confrontano, ad esempio, il numero di distretti del cibo presenti in alcune regioni come la Toscana (37), la Campania (23), la Lombardia (17), in rapporto a quelli presenti nella Regione del Veneto che conta la presenza di soli 5 distretti del cibo.

Da qui l'esigenza di approvare un aggiornamento del quadro normativo, così da poter disporre di uno strumento che possa fungere da volano per incentivare la costituzione di nuovi e qualificati distretti del cibo, sottolineando l'eccellenza di alcuni territori particolarmente identitari e attivi nella produzione di eccellenze di affermata e riconosciuta qualità.

In tale prospettiva, potrà essere pertanto valorizzata la presenza nel territorio di "brand" della Regione Veneto particolarmente attrattivi anche in termini turistici, allungando così la filiera dell'indotto fino a comprendere le attività collegate direttamente o indirettamente ai prodotti tipici, fino alla commercializzazione degli stessi, alle attività di ristorazione, ai percorsi turistici, alle attività degli agriturismi.

A titolo di esempio, potranno così essere proposti progetti idonei a caratterizzare specificatamente un singolo territorio ben individuato e caratterizzato dalla presenza di molteplici produzioni tipiche, quale a titolo esempio il territorio dei cosiddetti "domini scaligeri" con estensione territoriale che comprende Verona e la sua provincia, il territorio del Lago di Garda e anche località del confinante Trentino Alto Adige, caratterizzato da interconnessioni e dalla presenza di molteplici produzioni di qualità.

L'approvazione di misure incentivanti la costituzione dei distretti del cibo potrebbe sostenere uno sviluppo di questa importante opportunità colmando così il gap attualmente esistente rispetto ad altre regioni.

La presente proposta mira pertanto ad introdurre e sottolineare alcune esigenze, tra le quali si evidenzia in particolare la necessità di premiare attraverso il riconoscimento di criteri di priorità e preferenza iniziative che, in attuazione del sistema di sviluppo locale partecipativo previsto dagli artt. 31 e 32 del Reg. (UE) 2021/1060, potranno migliorare la sinergia fra gli operatori della filiera creando necessarie interazioni fra i processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione dei vari prodotti del distretto: si pensi ad esempio all'opportunità di coinvolgere gli operatori del turismo, della ristorazione e delle strutture ricettive in genere, all'avvio di percorsi virtuosi per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, per il risparmio energetico e così via.

Venendo al contenuto della presente proposta di legge, l'art. 1 abroga l'art. 7 "Distretti rurali della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", in quanto la fattispecie dei distretti rurali risulta ora ricompresa all'interno della nozione di distretti del cibo introdotta dall'art. 1, comma 499 della L. n. 205/2017.

L'art. 2 introduce una modifica dell'art. 8 della LR 40/2003 definendo la fattispecie dei distretti del cibo in sostituzione dei superati distretti rurali e agroalimentari di qualità, prevedendo l'ambito di operatività dei distretti del cibo e le loro caratteristiche fondamentali.

Analogamente l'art. 3 modifica l'art. 9 della LR 40/2003 introducendo una nuova procedura per la definizione delle modalità operative di riconoscimento dei distretti del cibo da parte della Giunta Regionale e incentivando la costituzione di forme aggregative dei sistemi produttivi territoriali.

L'art. 4 prevede una norma di prima applicazione utile a precisare che i distretti già riconosciuti vengono considerati a tutti gli effetti distretti del cibo, fino all'approvazione delle disposizioni attuative della Giunta regionale.

L'art. 5 prevede una correzione semantica mentre il successivo art. 6 introduce un nuovo articolo all'interno della LR 40/2003 che demanda alla Giunta regionale l'individuazione di criteri e modalità per sostenere i distretti del cibo ai fini di poter accedere ai finanziamenti strutturali dell'Unione Europea per l'ambito territoriale di riferimento.

Il successivo art. 7 propone di modificare l'art. 57 precisando che il fondo di rotazione attivabile tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa possa essere destinato a finanziare l'operatività dei distretti del cibo riconosciuti.

Completa il testo l'art. 8 che contiene la clausola di neutralità finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 5 luglio 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 199 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Misto (Lorenzoni).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Alberto Bozza. Correlatrice la Consigliera Cristina Guarda.";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge regionale a prima firma del Consigliere Bozza parte dal presupposto normativo e fattuale dell'intervenuta modifica normativa dell'art. 13 del Dlgs. 228/2001 ad opera del comma 499, dell'articolo 1 della legge della 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Il menzionato intervento normativo statale sostituisce i previgenti “distretti rurali” - che in realtà non scompaiono, ma sono contemplati alla lettera b) del comma 2 del nuovo articolo 13 del D.lgs. n. 228/2001, come parte del più ampio contenitore - con gli attuali “distretti del cibo” e attribuendo alle regioni del compito di individuazione di detti distretti, cioè ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 13, che così attualmente dispone: “3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.”

A tale novella legislativa di rango statale consegue l'articolato del progetto di legge regionale in discussione che modifica e innova, in conseguenza, le pertinenti parti della vigente legge regionale n. 40 del 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La proposta di legge contiene dunque l'innovazione della terminologia di riferimento, la delega alla Giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare, dei meccanismi di definizione di termini criteri e modalità per l'individuazione dei distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e monitoraggio; su questo specifico aspetto devo comunque rilevare che la Giunta regionale aveva già provveduto, in ossequio alla disciplina di rilievo nazionale, come novellata nel 2017, a tracciare una metodologia ai fini della individuazione dei distretti del cibo: mi riferisco alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1863 del 17 dicembre 2019 e alla versione consolidata di tale metodologia adottata con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 151 del 09 febbraio 2021; dunque, la modifica proposta con l'attuale progetto di legge ha verosimilmente la funzione, tuttavia neutra, di garantire copertura normativa regionale e di introdurre nella metodologia di individuazione dei distretti le funzioni di monitoraggio e controllo, che per la verità la Dgr n. 151 del 9 febbraio 2021 già contempla.

Sono previste azioni di intervento ulteriori, anche rispetto a quanto previsto dai fondi nazionali, quali l'attribuzione di criteri di priorità nell'accesso ai fondi strutturali e ciò ai fini della valorizzazione dei prodotti dei distretti del cibo e l'estensione anche al sostegno dei distretti del cibo dei fondi da istituire presso Veneto Sviluppo.

Quanto alla definizione di Distretti del cibo, mi riferisco all'articolo 2 del progetto di legge, ho qualche perplessità sul fatto che non si sia stato effettuato un rinvio formale e secco alla definizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 2001, come innovato; più precisamente, la previsione che i distretti del cibo “[...] rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale”, nel tentativo di fare un sunto della definizione statale, coglie invero solo una parte di quanto sta iscritto all'interno delle varie classificazioni contenute nel contenitore normativo statale di distretti del cibo. In tal senso, considero che non si è ritenuto di fare un rinvio formale all'art.13, ma si è inteso aggiungere qualcosa di nuovo, ritengo opportuno, ma ovviamente lo pongo all'attenta valutazione del primo firmatario e del legislativo, richiamare anche le finalità dei distretti del cibo, da qui, appunto, il mio emendamento.

Infine, avuto riguardo all'articolo 3 del progetto di legge, che sostituisce, innovandole, alcune parti del vigente articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, rilevo che il nuovo comma 3, chiamato a sostenere l'incentivazione regionale alla costituzione di distretti del cibo che prevedano l'attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale collega tale incentivazione a precise e varie finalità, ritengo che, con riferimento alla finalità di cui alla lettera b), e cioè “sostegno dei processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco alimentare”, dovendo assicurare l'incentivazione di processi, e dunque di metodologie di produzione, possa essere opportuno inserire ed esplicitare anche la finalità di “sviluppo della sostenibilità ambientale” intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, in linea, in tal senso, con quanto è dato rilevare dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile adottata da questo Consiglio regionale, Strategia che, come ambito di miglioramento del Veneto, cui corrispondono ben precise linee di intervento alla Macrocategoria Strategica 5 (Per una riproduzione del capitale naturale): alla voce “sostenibilità ambientale”, indica quanto segue: “Le principali criticità sono sintetizzate da alcuni indicatori: inquinamento dell'aria, elevato tasso di impermeabilizzazione e di consumo di suolo, scarsa efficienza delle reti idriche, scarsa percentuale di trattamento delle acque reflue, bassa percentuale di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed elevato consumo energetico. Inoltre, per la diffusa presenza di colture specializzate, si registra un'elevata concentrazione per ettaro di superficie di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Inoltre, l'utilizzo di superfici agricole destinate a produzione biologica è di molto inferiore alla media nazionale. Basso è anche il numero di imprese dotate di certificazione ambientale.””.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 5***

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 – Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l'introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l'autocontrollo igienico basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all'ideazione e alla progettazione del prodotto, all'introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

- a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;
- b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;
- c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di terzi finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale;
- d) omissis
- e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa.

3. Possono accedere ai benefici:

- a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione;
- b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d'origine o tipici riconosciuti;
- c) *i distretti del cibo*.

4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.

5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.

5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell'ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.

7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5.”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all' articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, *nonché per finanziare l'attività dei distretti del cibo previsti dall'articolo 8*, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
- c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative”.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall' articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all' articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione agroalimentare